

I MATRIMONI INTERCONFESSIONALI

Introduzione

Prima di affrontare il tema della relazione a me assegnata vorrei precisare che il vigente *Codex iuris canonici*, accogliendo i *vota* dei Padri del Sinodo del 1967¹ non contiene traccia del termine matrimoni interconfessionali ma adotta la locuzione “matrimoni misti”. Il termine “matrimoni interconfessionali”, invece, è usato nel dialogo a livello ecumenico tra la Confessione cattolica e le altre Confessioni. Punto di partenza in tali dialoghi è la visione che le Confessioni hanno del matrimonio, che per la Chiesa cattolica è da ravvisarsi nella *caritas*, che lega due persone coscienti e libere, diverse nella loro struttura somatica ma complementari nella loro sessualità. È l'unione così configurata ad essere elevata dalla sfera naturale alla sfera soprannaturale attraverso il sacramento del matrimonio. Per la tutela della sua naturalità, «della sua dimensione giuridica dei rapporti interconiugali di giustizia» e della sua sacramentalità la Chiesa prescrive i requisiti per una sua valida celebrazione e precisamente la capacità degli sposi, l'emissione di un valido consenso e l'obbligo della forma canonica cui sono tenuti tutti i battezzati². Il le-

¹ Cf. A. MONTAN, «Matrimoni misti e problemi pastorali», in *I matrimoni misti*, Città del Vaticano 1998, 25.

² Il can. 1117 del CIC prevede l'obbligatorietà della forma canonica per tutti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti

gislatore ecclesiale «non rifiuta la celebrazione delle nozze a chi è *bene dispositus*, anche se imperfettamente preparato dal punto di vista soprannaturale, purché abbia la retta intenzione di sposarsi secondo la realtà naturale della coniugalità»³. Infatti tutti i popoli della terra sono chiamati a costruire la famiglia umana come comunità di pace e di giustizia e realizzare così una convivenza tra i diversi la quale è anche strettamente connessa, come afferma la GS 47, ad «una felice situazione della comunità familiare e coniugale».

1. Matrimonio misto

La normativa giovanneo-paolina disciplina i matrimoni interconfessionali⁴, che con la caduta di molte barriere e con la mobilità della famiglia umana diventano ogni giorno più numerosi, prevedendo sia quelli contratti tra persone battezzate nella Chiesa cattolica e persone battezzate nelle Confessioni acattoliche, sia quelli contratti tra un cattolico e un non battezzato. Il can. 1124 disciplina i matrimoni appartenenti alla prima fattispecie e non contempla più la parola impedimento ma una semplice proibizione alla celebrazione senza espressa licenza dell'Ordinario, in mancanza della quale il matrimonio è valido ma illecito. La licenza viene concessa a determinate condizioni quali l'esistenza di una giusta causa, la promessa

e non separati da un atto formale, e, per quel che riguarda gli ortodossi, questi sono tenuti a celebrare le nozze avanti ad un ministro sacro *benedicentis*.

³ GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai Prelati Uditori del Tribunale della Rota Romana, 30 gennaio 2003, n. 3, *AAS* 95 (2003) 393-397.

della parte cattolica di mantenere la fede e di educare in essa i propri figli, la conoscenza di tali promesse da parte del coniuge non cattolico e la preparazione di entrambe all'assunzione degli impegni matrimoniali derivanti dai suoi fini e dalle sue proprietà (can. 1125). Per quel che concerne la forma canonica il can. 1127 §1 prevede, in via generale la sua obbligatorietà, introducendo delle eccezioni per la parte non cattolica di rito orientale, in tale circostanza infatti la forma è richiesta solo per la liceità; per la validità, però, è comunque obbligatorio l'intervento di un ministro sacro.

Il n. 78 della *Familiaris consortio*, pur non nascondendo le difficoltà a cui andranno incontro gli sposi appartenenti a confessioni diverse, mette in evidenza «l'apporto che possono dare al movimento ecumenico», infatti «il comune battesimo e il dinamismo della grazia forniscono agli sposi, in questi matrimoni, la base e la motivazione per esprimere la loro unità nella sfera dei valori morali e spirituali». Il Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo raccomanda ai pastori, in conformità alla legislazione canonica, di intrattenere rapporti con i pastori delle altre chiese o comunità ecclesiali per approntare così una cura particolare nella preparazione a tali nozze⁵. Pur conservando ciascun coniuge la propria fede, questi

⁴ Cf. A. MONTAN, «Matrimoni misti e problemi pastorali» (cf. nt. 1), 24-26.

⁵ La preparazione a tali nozze «deve tener conto della concreta condizione spirituale di ogni coniuge, della sua educazione alla fede e della sua pratica della fede» e [...] rispettare «la situazione particolare di ogni coppia, la coscienza di ogni coniuge e la santità dello stesso matrimonio sacramentale». PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, *Direttorio per l'applicazione dei principi e delle norme sull'ecumenismo*, Torino 1993, n. 146.

dovranno, nel dialogo interreligioso⁶ e culturale, approfondire lo studio delle reciproche convinzioni religiose in modo da mettere in evidenza gli elementi comuni che li uniscono e cercare di superare così le differenze per arrivare ad avere una comprensione maggiore della realtà matrimoniale, dei diritti e degli obblighi scaturenti dal loro *status*. Se non compete ai coniugi l'obbligo del dialogo a livello teologico, a loro compete però il dialogo della vita, il dialogo delle opere supportato dal dialogo della preghiera e soprattutto la formazione di una retta coscienza. La normativa canonica vigente, come si evince dal suo dettato, assume come punto di partenza, l'esistenza, tra la Chiesa cattolica e le Chiese non cattoliche orientali e le Chiese evangeliche, di una *communio* anche se *non perfecta*.

Per tutelare la *salus animarum* dei contraenti in tali matrimoni la Chiesa ha instaurato con alcune confessioni dialoghi a livello teologico nei quali si sono presi in considerazione in primo luogo l'interpretazione della S. Scrittura e il significato e la valenza delle azioni sacramentali partendo dall'esame della validità della formula con la quale viene amministrato il sacramento del battesimo.

⁶ Solo attraverso una approfondita conoscenza delle reciproche credenze religiose il dialogo potrà essere costruttivo. Infatti, pur costituendo ciascun matrimonio un caso a sé, da parte di entrambi i coniugi è richiesta una fede matura ed un comune progetto di vita radicato nel messaggio evangelico ossia «del senso che Dio gli ha dato, della sua origine e del suo fine». *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Città del Vaticano 1992, 410, n. 1602.

2. Matrimonio con disparità di culto

La mancata concessione della dispensa, al contrario, comporta la nullità del vincolo nei matrimoni contratti tra una parte battezzata e una parte non battezzata come afferma il can. 1086 §1⁷ che tra l'altro prescrive che la dispensa possa essere concessa alle condizioni previste dal can. 1127 §1. Nel §2 del can. 1086 è contemplata altresì un'ulteriore eccezione e precisamente la dispensa dalla forma canonica, dopo aver consultato il Vescovo, obbligando, comunque, gli sposi ad una celebrazione a carattere pubblico.

Non solo per dare certezza al vincolo matrimoniale e tutelare così le parti più deboli, come del resto era già stato previsto dal Concilio di Trento, ma per mettere in risalto i valori di tale istituzione e mettere così in luce che anche la mera celebrazione in forma civile dà vita ad una unione cristiana. Secondo Montan «si tratta di un'eccezione formalmente possibile. Il can 1127 §2 *del Codice di diritto canonico* impone *per la validità* nel caso di matrimonio misto “una qualche forma pubblica di celebrazione” [...], non identificando il “pubblica” con la forma religiosa cattolica o acattolica e però lasciando spazio a un'eventuale celebrazione puramente civile, che per i cristiani, se consentita, ha valore sacramentale»⁸.

⁷ Il canone, come afferma Navarrete, non pone nessun problema per la clausola “non baptizata”. «Invece è assai complessa l'interpretazione delle tre clausole “baptizata in Ecclesia catholica”, in “eandem recepta”, “nec actu formali ab ea defecerit”. I problemi riguardanti il battesimo dubbio vengono previsti nel §3 del medesimo canone». U. NAVARRETE, «L'impedimento di “disparitas cultus”», in *I matrimoni misti* (cf. nt. 1), 123.

⁸ A. MONTAN, «Matrimoni misti e problemi pastorali» (cf. nt. 1), 44.

La dispensa, come afferma parte della dottrina⁹ è uno strumento di diritto ecclesiale ovverosia di diritto umano reso obbligatorio per tutelare i valori della fede del coniuge cattolico e della prole, come di diritto umano sono le promesse – *cautiones*. Ma entrambi gli istituti sono ritenuti strumenti idonei a riconoscere il diritto di libertà religiosa spettante ad entrambi gli sposi, ed un monito alle stesse del diritto-dovere che loro incombe di preservare l'unità della famiglia, di non mettere, cioè, a rischio il vincolo stesso¹⁰. Il can. 1126 demanda alle Conferenze Episcopali il compito di stabilire il modo e la forma mediante cui redigere e rendere conoscibile l'assunzione di tali promesse da parte cattolica e per quel che riguarda la parte non cattolica deve risultare la sua presa d'atto di tali impegni. Parimenti spetta alle Conferenze in base al can. 1127 §2 determinare le condizioni per concedere la dispensa dalla forma canonica.

Tale novella, secondo Érdo, «analogamente all'intento della tradizione giudaica, sembra preoccuparsi di proteggere l'identità religiosa della comunità cattolica»¹¹.

⁹ Cf. U. NAVARRETE, «L'impedimento di “disparitas cultus”» (cf. nt. 7), 132.

¹⁰ «Tenendo conto dell'essenziale dimensione apostolica dell'essere cristiano, nonché dell'indole duale del matrimonio e del suo costitutivo ordinamento ai figli [...], ciò che è giusto in questa materia non può ridursi al dovere di conservazione di se stesso nella comunione, ma implica pure il dovere di testimoniare la fede e la vita cristiana dinanzi al coniuge e quello di trasmettere fedelmente tale patrimonio alla prole». C.J. ERRÁZZURIZ MACKENNA, «I matrimoni misti: approccio interordinamentale e dimensioni di giustizia», in *Sistema giuridico canonico e rapporti interordinamentali. XII Congresso Internazionale di Diritto Canonico*, Beyrouth (Liban) 2008, 465.

¹¹ P. ÉRDO, «I matrimoni misti nella loro evoluzione storica», in *I matrimoni misti* (cf. nt. 1), 22.

Occorre aggiungere che se tale assunto poteva ritenersi pienamente valido in costanza del *Codex* del '17, dopo il Vaticano II si è messo altresì l'accento sul fatto che le coppie interconfessionali, se profondamente preparate e radicate nelle rispettive fedi, con la loro testimonianza di vita cristiana possono costituire un arricchimento spirituale «per le comunità cristiane e per il cammino ecumenico»¹², in quanto possono rappresentare “soluzioni parziali” alla divisione tra cristiani¹³.

3. Matrimonio di un cattolico con un ortodosso

Per quel che attiene alle Chiese orientali non cattoliche, negli Accordi intercorsi negli USA con il Vescovo ortodosso di Boston nel 1981 viene permessa la benedizione delle nozze anche nella chiesa ortodossa, per la salvaguardia della piena comunione del coniuge ortodosso con la sua Chiesa, in deroga alle disposizioni contenute negli accordi ecumenici di vietare la doppia celebrazione¹⁴. Al riconoscimento che attra-

¹² A. MONTAN, «Matrimoni misti e problemi pastorali» (cf. nt. 1), 30-31.

¹³ Si tratta di cercare la soluzione meno imperfetta per il bene della prole, per la coscienza di ciascun coniuge e per la causa dell'unità tra le Chiese. T. BERTONE, *Il magistero post-conciliare sul sacramento del matrimonio. Convegno di aggiornamento, Facoltà di Teologia della Università Pontificia Salesiana, Roma 1-4 novembre 1975*, Roma 1976, 228.

¹⁴ ARCIVESCOVO CATTOLICO ROMANO DI BOSTON – IL VESCOVO GRECO ORTODOSSO DI BOSTON E NEW ENGLAND, *Accordo sui matrimoni fra ortodossi e cattolici romani*, Boston, 8 aprile 1981, in *Enchiridion Oecumenicum*, II, Bologna 1988, 3056 (1637-1638). Dalle lettura del paragrafo secondo del can. 780 CCEO si evince che diversamente da quanto disposto dal can. 1059 CIC «dichiara

verso questa benedizione il coniuge ortodosso raggiunge la piena comunione con la sua Chiesa, si contrappone la rassicurazione, per il coniuge cattolico, che tale benedizione non contrasta con la propria appartenenza alla Chiesa cattolica.

Il matrimonio tra una parte cattolica e una parte siro-malankarese è stato disciplinato nel 1994. Le due

applicabile» alla parte acattolica «quell'ordinamento, ecclesiale o meno, cui essa è tenuta [...] ovviamente nel rispetto del diritto divino, entrambe le parti» sono «rette da ordinamenti diversi in ciò che è di diritto umano, pur essendoci un solo vincolo matrimoniale in gioco». C.J. ERRÁZZURIZ MACKENNA, «I matrimoni misti: approccio interordinamentale e dimensione di giustizia», in *Sistema giuridico canonico* (cf. nt. 10) 456-457. Per quel che riguarda il diritto della comunità acattolica bisogna ricordare che in tali circostanze si applica la normativa di tali comunità riguardante gli impedimenti dirimenti che ostacolano la celebrazione del matrimonio e non riguarda la normativa concernente la nullità o lo scioglimento del vincolo. Quindi il can. 781 specifica l'ambito entro il quale la Chiesa cattolica ha competenza per dichiarare la nullità del vincolo matrimoniale ovvero la capacità dei battezzati non cattolici a contrarre matrimonio e la forma della celebrazione dello stesso. Tale canone recepisce la giurisprudenza ed è guida nei casi in cui la parte acattolica si rivolga ai tribunali ecclesiastici per chiedere la nullità del matrimonio per poter contrarre nuove nozze con una parte cattolica. Infatti i vizi che i giudici possono prendere in considerazione sono quelli derivanti dall'inosservanza delle norme di diritto divino per quel che riguarda il consenso o la capacità delle parti. Non così se trattasi di un vizio di natura ecclesiale (condizione – timore – grave errore doloso). Il Responso della Segnatura Apostolica del 1970 è diventato legge in forza dell'approvazione pontificia. Tale Responso dichiarava nullo un matrimonio tra due ortodossi celebrato avanti all'ufficiale di stato civile. Occorre inoltre osservare che se consta da un documento certo ed autentico l'inosservanza della forma legittima prevista per la celebrazione del matrimonio dal processo ordinario si passa al processo documentale. Cf. D. SALACHAS, «I matrimoni misti nel codice latino e in quello delle Chiese Orientali Cattoliche», in *I matrimoni misti* (cf. nt. 1), 57-63.

chiese, pur riconoscendo come regola generale la celebrazione di matrimoni all'interno della medesima confessione, accettano la realtà dei matrimoni misti. In tale contesto, in presenza di una sostanziale identità di vedute sulla sacramentalità del matrimonio tra cristiani e sulla sua indissolubilità, i problemi posti dalle rispettive discipline alla celebrazione di queste unioni si riducono all'osservanza delle normative e quindi gli sposi devono chiedere ai propri vescovi il permesso di celebrare tale matrimonio, scegliere la chiesa in cui celebrarlo e adempiere a tutte le altre formalità. È esclusa la concelebrazione e la benedizione congiunta, ma è possibile una qualche forma di partecipazione del sacerdote dell'altra confessione, che si svolga in seno alla stessa messa, ove tutti gli appartenenti alle famiglie degli sposi possono accedere all'eucaristia. La registrazione va effettuata nella chiesa ove il matrimonio è stato celebrato, ma si devono compilare i certificati di cui dovrà esservi traccia nei registri dell'altra chiesa¹⁵. Le decisioni relative alla validità del vincolo che comportino la nullità sarà presa in considerazione solo con il consenso dei vescovi di entrambe le parti. Il problema dell'educazione cristiana della prole non è stato oggetto dell'accordo, vi è solo il richiamo alla parte cattolica dei suoi obblighi. Tale Accordo riveste un'importanza particolare in quanto è la conseguenza degli Accordi intercorsi nel 1984 tra Giovanni Paolo II e il patriarca Zakka I di Antiochia¹⁶.

¹⁵ COMMISSIONE MISTA DI DIALOGO CATTOLICI- SIRO-ORTODOSSI, Accordo sui matrimoni interecclesiali, 25 gennaio 1994, in *Enchiridion Oecumenicum*, III, Bologna 2004, 2049-2054 (891-897).

¹⁶ GIOVANNI PAOLO II – MORAN MAR IGNATIUS ZAKKA IWAS I, Dichiarazione comune, 23 giugno 1984, in *Enchiridion Oecumenicum*, III (cf. nt. 15), 2006-2015 (867-871).

In Europa interessanti sono state le direttive impartite in Svizzera. Si è riconosciuto valido, previa dispensa, il matrimonio celebrato nella Chiesa ortodossa. Per la *salus animarum* si è prevista altresì «una celebrazione comune che contenga gli elementi essenziali del rito matrimoniale di entrambe le Chiese e venga presieduta dagli officianti di ognuna delle due Chiese, senza ripetere il sacramento»¹⁷. Tali nozze sono pienamente valide, intercorsa l'autorizzazione, in quanto, come afferma l'*Unitatis redintegratio* n. 15, nelle Chiese ortodosse si ritrovano «veri sacramenti e soprattutto, in virtù della successione apostolica, il sacerdozio e l'Eucaristia, per mezzo dei quali esse restano unite con noi da strettissimi vincoli». Nel dialogo con gli ortodossi un grave problema è da ricercarsi nella possibilità che questi in determinate circostanze prevedano lo scioglimento del matrimonio ed inoltre identificano, in genere, nel presbitero il ministro del sacramento del matrimonio, al contrario di quanto avviene nella Chiesa cattolica di rito latino in cui gli sposi sono considerati i ministri del sacramento.

4. Matrimonio di un cattolico con un fedele delle comunità ecclesiali d'Occidente

Per quel che riguarda le comunità ecclesiali d'occidente rilevanti sono gli Accordi intercorsi tra la CEI e la Comunità valdese o metodista. Il documento dal titolo *Testo comune per un indirizzo pastorale dei ma-*

¹⁷ COMMISSIONE PER IL DIALOGO FRA ORTODOSSI E CATTOLICI ROMANI IN SVIZZERA, Matrimoni interconfessionali fra cristiani e ortodossi, in *Enchiridion Oecumenicum*, IV, Bologna 1996, 2452 (819).

trimoni tra cattolici e valdesi o metodisti, dopo aver ottenuto la *recognitio* dalla S. Sede e l'approvazione dal Sinodo Valdese, è stato firmato dai rappresentanti di entrambe le Confessioni nel 1997¹⁸. La comunità valdese, pur riconoscendo l'importanza del matrimonio sul piano naturale, ne disconosce la valenza sul piano sacramentale. Un'altra difficoltà incontrata nel dialogo è il fatto che la Chiesa Valdese, in caso di crisi coniugale, ammette la possibilità di divorzio. Per tale comunità i coniugi si scambiano il consenso con l'intento di unirsi in una comunione d'amore e di vita duratura in conformità alle parole del Cristo «l'uomo non separi ciò che Dio ha unito»¹⁹. In nome dello stesso Evangelo, però, non è possibile chiedere ai coniugi di continuare il loro rapporto coniugale diventato insostenibile, consentendo così agli sposi di accedere allo scioglimento del vincolo, e una volta ottenutolo, di potersi risposare in chiesa osservando tuttavia delle speciali modalità²⁰. Un altro grande ostacolo alla piena comunione è l'affermazione della validità del matrimonio da parte dei valdesi nel caso di esclusione

¹⁸ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – SINODO DELLE CHIESE VALDESI O METODISTE, Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti in Italia, Roma 16 giugno 1997, in *Enchiridion CEI*, VI, Bologna 2002, 751-805 (390-418); segue ID., Testo applicativo del testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti in Italia, 25 agosto 2000, in *ibid.*, 2993-3050 (1597-1617).

¹⁹ Testo comune (cf. nt. 18), 773-775 (401-402).

²⁰ Testo comune (cf. nt. 18). I Valdesi non riconoscono i provvedimenti canonici che dichiarano la nullità o lo scioglimento del matrimonio però accordano a tali persone la possibilità di celebrare nuove nozze con le formalità previste per le seconde nozze e dietro presentazione del certificato attestante lo stato libero rilasciato da organi dello Stato.

della prole²¹. Riguardo alla educazione dei figli, stante l'obbligo fatto, in via generale, in ciascun ordinamento²² dai rispettivi fedeli di educarli secondo la propria fede, le due Chiese convengono che il problema va affrontato preliminarmente e non rinviato o demandato alla prole stessa quando questa raggiunga la maturità e di conseguenza viene esclusa «ogni pressione da parte» delle due Chiese «sulla coscienza dei coniugi». Parimenti le due confessioni si obbligano a rispettare le decisioni che questi, nell'esercizio responsabile del loro diritto, prenderanno in ordine al battesimo e alla educazione dei figli²³. Resta però il diritto/dovere del coniuge aderente all'altra confessione di testimoniare la propria fede con la parola e con l'esempio.

Per la forma matrimoniale le Chiese hanno previsto di demandare agli sposi la scelta della celebrazione. In ottemperanza al can. 1125 l'accordo stesso è ritenuto "giusta causa" per la concessione della licenza a meno che non constino impedimenti o motivi di nullità evidenti. Il coniuge che avrà celebrato un matrimonio misto, in forza dell'accordo dovrà provvedere a registrarlo, ove sia richiesto, presso la propria comunità religiosa. È quindi

²¹ Testo comune (cf. nt. 18), 776 (402). «La Chiesa cattolica ritiene che l'esclusione della prole con atto positivo di volontà di uno o di ambedue i coniugi al momento della celebrazione renda nullo il matrimonio [...]. La seconda divergenza riguarda la regolazione delle nascite» ambedue le chiese condividono «il principio secondo cui la regolazione delle nascite rientra nel campo della responsabilità umana e cristiana degli sposi. Vi è però diversità di giudizio circa la liceità morale di alcuni metodi di regolazione delle nascite. Questa questione non riguarda, però, la natura del matrimonio né le sue proprietà essenziali e, come tale, non incide sulla validità del matrimonio misto». Testo comune (cf. nt. 18), 776-777 (402-403).

²² Testo comune (cf. nt. 18), 778-781 (403-405).

²³ Testo comune (cf. nt. 18), 778-781 (403-405).

possibile che il matrimonio venga celebrato avanti ad un ministro delle due Chiese o avanti all'ufficiale dello stato civile. Nel primo caso si applicano le norme relative alla celebrazione della comunità prescelta, ed il ministro di quella comunità riceverà il consenso degli sposi, il ministro dell'altra eventualmente presente non celebrerà ma testimonierà la sollecitudine della sua Chiesa. Nel secondo caso la celebrazione civile sarà preceduta da incontri effettuati dai rispettivi pastori per mettere in evidenza che anche con il rito civile essi creeranno un vincolo cristiano e successivamente potrà essere previsto un incontro ecumenico nel quale poter inserire l'annuncio dell'Evangelo e la benedizione degli sposi senza per questo dover rinnovare il consenso. Tale eccezione del resto è conforme a quanto disposto dal Decreto Generale sul matrimonio emanato dalla CEI nel 1990.

Nel 2007 si sono conclusi i lavori della Commissione congiunta tra la CEI e l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia per predisporre un documento comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e battisti, da sottoporre all'approvazione delle parti. Come base delle discussioni è stato preso l'Accordo intercorso tra la Conferenza e il Sinodo delle Chiese Valdesi o Metodiste. Il Documento è stato sottoscritto da entrambe le parti il 30 giugno del 2009. Il testo mette in evidenza il ruolo che il matrimonio e di conseguenza la famiglia interconfessionale rivestono, nelle rispettive comunità religiose, in quanto rappresentano non solo una testimonianza della capacità di dialogo ecumenico ma soprattutto come «comune adesione e sequela dell'unico Signore»²⁴, per permettere loro di essere autentici testimoni dei propri principi.

²⁴ Per le Chiese battiste il matrimonio non è considerato un sacramento, ma un "dono" del Signore. Per quel che attiene all'in-

Nel caso di matrimoni misti validi per una sola delle due Chiese (ad esempio matrimoni canonici non aventi effetti civili, matrimoni valdesi, evangelici o metodisti di divorziati) non si avrà alcun riconosci-

dissolubilità occorre osservare che pur considerando il matrimonio un'unione che dura per tutta la vita è possibile chiedere il divorzio e contrarre nuove nozze, in considerazione del fatto che una convivenza forzata e problematica non giova al bene della prole. Tale divergenza, per l'ordinamento canonico, rileva solamente se entrambe o una delle parti esclude l'indissolubilità. Per quel che attiene l'ordinazione del matrimonio alla prole non vi sono divergenze. Sussiste, invece, divergenza sul problema della liceità morale di alcuni metodi di regolazione delle nascite, ma tale decisione viene lasciata alla responsabilità e alla libertà degli sposi. Anche per l'educazione religiosa da impartire ai propri figli sono state ricalcate le regole che vigono per il matrimonio tra cattolici e valdesi e parimenti sono riprese le disposizioni per quel che riguarda le investigazioni prematrimoniali, l'obbligo della forma canonica per il coniuge cattolico per la celebrazione delle nozze e la licenza dell'Ordinario nel caso in cui siano presenti ostacoli particolari ad ottemperare a tale prescrizione, nonché la conoscenza da parte del non appartenente alla Chiesa cattolica dell'impegno che il cattolico ha di conservare la propria fede e di educare in essa, nei limiti del diritto che grava sull'altro coniuge. Il can. 1125, 1° è stato oggetto di osservazioni e precisamente per quel che riguarda «la parte cattolica si dichiarare pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede» deve essere osservato che «i pericoli» non sono da imputarsi al coniuge evangelico il quale ugualmente può incorrere nel pericolo dell'indifferentismo, per scongiurare, quindi, la possibilità che entrambi abbandonino la propria Chiesa devono entrambi farsi carico di vigilare che ciascuno viva in modo autentico e coerente la propria fede. E «prometta sinceramente di fare quanto in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica» qualora per il genitore cattolico non sia possibile battezzare nella Chiesa cattolica la prole questi è tenuto comunque a farsi parte attiva ad attuare in seno alla famiglia un'atmosfera cristiana e testimoniare e valori peculiari della tradizione cattolica». CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA – UNIONE CRISTIANA

mento, ma le comunità non escluderanno dall'attenzione pastorale i nuovi nuclei familiari così formati.

L'azione pastorale di inserimento nelle parrocchie riguarda non solo queste famiglie ma tutte le famiglie interecclesiali. Come possiamo constatare la profonda differenza dei principi relativi al matrimonio nelle due comunità non ha impedito il raggiungimento di un accordo che consente la celebrazione di un matrimonio misto. È evidente però che questo è possibile solo se, concretamente, i coniugi accettano una visione coerente con i principi matrimoniali delle due comunità, ipotesi possibile quando le due concezioni non si pongono su posizioni antagoniste.

5. Matrimonio con disparità di culto

I matrimoni tra cattolici e non battezzati non possono essere elevati dal piano naturale a quello soprannaturale, pur tuttavia in essi devono potersi sviluppare i «valori propri al matrimonio naturale»²⁵ ossia una relazione basata sul rispetto, sull'affetto e sulla misericordia reciproca aperto alla nascita di eventuali figli.

La prudenza pastorale ha dettato al legislatore umano della Chiesa cattolica di imporre allo *ius connubii* un limite, fondato sul diritto naturale radicato nella stessa sessualità umana²⁶, allorché ci si trovi in presenza di matrimoni contratti tra persone battezzate

EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA, *Documento comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e battisti in Italia*, nn. 2.1.-2.6., 4.6.

²⁵ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, «I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia. Indicazioni della Presidenza della CEI», in *Enchiridion CEI*, VII, Bologna 2006, 2185 (1224).

e persone non battezzate. In questi casi può essere maggiormente messa in pericolo la fede del coniuge cattolico, sia in un paese democratico, sia in contesti culturali e civili in cui l'ordinamento è legato ad una concezione religiosa particolare.

Non bisogna dimenticare che in alcuni contesti culturali si accetta una fondamentale diseguaglianza tra uomo e donna, una diseguaglianza tra genitori e figli, una soggezione al capo della famiglia allargata. Tali posizioni si riverberano nella formulazione del diritto familiare, del diritto patrimoniale e del diritto ereditario.

Occorre rilevare che in genere le altre religioni sono concordi nello sconsigliare ai propri fedeli la possibilità di contrarre nozze con persone appartenenti ad altri credi²⁷. Il matrimonio con disparità di culto, cioè, non viene ammesso dalle confessioni di appartenenza. Di conseguenza tali matrimoni possono essere celebrati solo canonicamente, previa dispensa, ma non sono riconosciuti come matrimoni religiosi dalle altre confessioni. L'unica possibilità per le coppie in questa condizione è quella che la parte cattolica abiuri e si converta alla fede del futuro coniuge. In questo caso, evidentemente, non si può parlare di matrimonio misto.

Resta certamente la possibilità di celebrare il matrimonio civilmente, sempre che la legge personale di entrambi i coniugi lo consenta, e sempre che esista un matrimonio puramente civile²⁸. La questione più in-

²⁶ Cf. U. NAVARRETE, «L'impedimento di "disparitas cultus"» (cf. nt. 7), 116.

²⁷ Una rilevante eccezione è la possibilità per un musulmano di sposare un'ebrea, una cristiana o una zoroastriana. Vedi *infra*.

²⁸ In Libano, per es., si hanno solo matrimoni religiosi e di conseguenza la possibilità di matrimoni misti si riducono ai matrimoni tra un musulmano sunnita ed una cattolica, salvo con-

sidiosa si annida infatti nel così detto statuto personale²⁹, nel fatto cioè che normalmente la capacità, e in genere i rapporti familiari, sono regolati dalla legge nazionale di ciascun coniuge e questa può, e negli stati islamici deve, identificarsi con la legge religiosa. In quel contesto occorrerà vedere se la normativa ostativa al matrimonio viene ammessa dallo stato in cui il matrimonio viene celebrato, ma anche se non venisse ammessa, il matrimonio, così celebrato, non avrebbe effetti nello stato di provenienza, e ciò inciderebbe evidentemente non solo sullo stato di coniuge ma anche su quello dei figli, che al più verrebbero considerati, in quegli ordinamenti, come figli naturali e non legittimi.

5.1 *Matrimonio tra un cattolico ed un ebreo*

Interessante, per quel che riguarda il matrimonio misto tra cattolici ed ebrei, è stato il Comunicato congiunto della Commissione mista per il dialogo cattolico-ebraico del 2003, nel quale è stato ribadito il comune intento di voler promuovere tra tutti gli uomini “la cultura della vita” ed in esso è stato altresì messo in evidenza l’importante ruolo che in tale impegno riveste la famiglia. Nel testo del Comunicato inoltre si legge che «sui valori familiari sulla base delle nostre ricche tradizioni religiose» le due confes-

versioni. Ma sembra che le cose nei fatti vadano poi diversamente. Cf. J. TRAD, «Libano: un modelo de libertad y reciprocidad entre religiones», in *Libertà religiosa e reciprocità*, Milano 2009, 153.

²⁹ Nel sistema islamico la dhimma. M. BORRMANS, «La libertà religiosa nei Paesi musulmani tra teoria e prassi», in *Libertà religiosa e reciprocità* (cf. nt. 28), 53-60.

sioni sono contrarie a «modelli alternativi di unioni di coppia e di famiglia»³⁰.

Pur nella condivisione dei valori della vita e della realtà coniugale, però, non esiste, per l'ebraismo ortodosso, la possibilità di contrarre dei matrimoni misti. Infatti, in base ai precetti dell'Antico Testamento è vietato il matrimonio con persone appartenenti ad altre religioni³¹ e, trattandosi di un precetto inserito nella Toràh, il matrimonio eventualmente contratto è nullo. Del resto nella concezione ebraica il matrimonio è visto come rappresentazione allegorica del Tempio nel quale tutti i membri della famiglia vivono in osservanza della Toràh secondo il tradizionale stile di vita ebraico, il che è evidentemente impossibile nei matrimoni misti. È da notare però che negli USA alcuni rabbini, non di stretta osservanza, hanno celebrato con rito ebraico tali matrimoni anche senza chiedere la conversione alla fede del Popolo di Abramo della persona non-ebrea³². Alla coppia mista quindi, in gene-

³⁰ COMMISSIONE PER IL DIALOGO CATTOLICO-EBRAICO TRA RAPPRESENTANTI DELLA COMMISSIONE DELLA SANTA SEDE PER I RAPPORTI RELIGIOSI CON L'EBRAISMO E DEL GRAN RABBINATO D'ISRAELE, *Comunicato congiunto*, Grottaferrata – Roma, 26 febbraio 2003, nn. 4.5, 5.4.

³¹ Dt 7,3-4. È da considerarsi «proibito o nullo il matrimonio “misto”, [...] infatti per il Diritto ebraico il matrimonio può aver luogo soltanto fra ebrei e qualunque unione fra un ebreo e una ebrea con chi non appartiene all'ebraismo [...] è considerata vietata e, se avvenuta, come matrimonio nullo e illegittimo». A. MORDECHAI RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico. Fonti, Matrimonio e Divorzio*, Bioetica, Torino 2002, 111.

³² Secondo il commento di A. Somelkh pubblicato su Ha Keilah nel febbraio del 1999 alla presentazione del libro *Riformati come i farisei* di S. J. Maslin, già presidente dell'Assemblea dei Rabbini Riformati americani, tradotto da F. Levi.

rale, è preclusa la possibilità di potersi sposare con il rito ebraico e l'unica strada possibile per la celebrazione delle nozze rimane il matrimonio civile o quello canonico, previa dispensa.

Per la validità di un tale matrimonio civile occorre però controllare la nazionalità del coniuge ebreo. Se è israeliano non vi sono problemi perché quello stato ammette il matrimonio civile, ma se si tratta di stati che fanno riferimento alla legge religiosa di appartenenza, la questione evidentemente si complica.

Per gli ebrei il matrimonio è un contratto che i futuri sposi si scambiano per tutelare, anche sul piano economico, la donna soprattutto in caso di divorzio. Solamente con lo scambio dei consensi e con la consegna della Ketubà, documento contenente i diritti e i doveri dello sposo anche in ordine finanziario, il vincolo viene formalizzato³³.

5.2 *Matrimonio tra un cattolico e un musulmano*

Alla donna islamica è assolutamente vietato contrarre il matrimonio con un non musulmano. Se ciò avvenisse il matrimonio sarebbe nullo³⁴.

³³ A. MORDECHAI RABELLO, *Introduzione al diritto ebraico* (cf. nt. 31), 96-106.

³⁴ Tale divieto è presente anche nelle legislazioni statali dei paesi musulmani che hanno regolato direttamente il matrimonio: art. 31 della legge algerina sulla famiglia del 1984, art. 29 della Mudawwana marocchina del 157-158, art. 12 della legge libica. In Tunisia si devono rammentare due circolari aventi questo tenore. La famiglia islamica disegnata dal Corano, dalla Sunna e dal diritto è di tipo patriarcale e patrilineare ed è fondata sul legame di sangue e sul coniugio. Interessante è osservare che esi-

È invece possibile, per i sunniti, il matrimonio tra un musulmano e una ebrea o una cristiana³⁵ o zorastriana. È però da tenere presente che secondo tre autorevoli scuole giuridiche sunnite, un tale matrimonio è sconsigliabile. Un tale matrimonio è invece escluso dagli sciiti per i quali è possibile in questo caso un matrimonio a tempo.

I problemi che pongono tali nozze discendono da una parte dalla normativa islamica che regola il matrimonio e la vita della famiglia e, dall'altra, dagli obblighi che deve assumere la donna cattolica.

Il matrimonio islamico, pur assolvendo un obbligo religioso e adempiendo una necessità sociale, è essenzialmente un contratto privato. È, cioè, il contratto in forza del quale l'uomo acquista il diritto sulla donna pagando il *mahr* al padre della sposa che interviene al matrimonio come suo tutore – *walì* – (o del giudice religioso – *qadì* – se manca il primo), e con il quale si obbliga a mantenere lei e la prole³⁶.

L'uomo può avere contemporaneamente quattro mogli³⁷ e altre donne come concubine. Solo in Tunisia la poligamia è vietata, mentre in Marocco, in Siria ed in Iraq la moglie può chiedere al marito l'impegno monogamico, ma la violazione di tale obbligazione comporta solo la dissoluzione di quel vincolo e non invalida i matrimoni successivi. In Algeria la prima moglie può chiedere il divorzio se il marito prende

stono impedimenti permanenti e temporanei e tra i primi è da annoverarsi l'impedimento di latte. B. GHIRINGHELLI – A. NEGRI, *I matrimoni cristiano- islamici in Italia: Gli interrogativi, il diritto, la pastorale*, Bologna 2008, 10- 23.

³⁵ Cf. Corano 5, 5-7.

³⁶ Cf. B. GHIRINGHELLI – A. NEGRI, *I matrimoni* (cf. nt. 34), 15-18.

³⁷ Cf. Corano 4, 3.

altre mogli e queste devono essere informate del preesistente matrimonio. Il marito, salva l'autonomia della moglie sul suo patrimonio personale, ha una potestà ampia sulla moglie che include il potere di correzione³⁸. Deve, però, rispettare l'esercizio della religione cristiana da parte della moglie³⁹. Il marito può ripudiare liberamente la moglie⁴⁰. I figli portano il nome del padre, hanno la sua nazionalità, devono seguire la sua religione. La potestà su i figli, personale e patrimoniale, spetta solo al padre, e se questi muore al tutore testamentario. Se questi manca, è il giudice a designarlo. Solo in Algeria e in Tunisia, se viene meno il padre, la tutela legale passa alla madre.

È quindi evidente che la donna cattolica non può, ragionevolmente, assumere le obbligazioni previste nelle *cautiones*. Apparentemente non vi sarebbero problemi solo per il mantenimento della sua fede. Ma non si deve dimenticare che la donna cattolica non ha diritti successorî rispetto ai musulmani. Se è ripudiata, in molti stati islamici, a cominciare da quelli del Maghreb, non ha diritto di cittadinanza e potrebbe essere allontanata perdendo così la possibilità anche solo di vedere i figli etc.

Ci chiediamo se in questi casi ha senso assumere l'obbligazione di fare il possibile perché i figli siano battezzati ed educati cristianamente. Si sa perfetta-

³⁸ Cf. Corano 4, 34.

³⁹ Cf. Corano 2,256, Nessuna costrizione in religione.

⁴⁰ Cf. Corano 2, 228. Secondo i giuristi islamici solo il marito come acquirente può ripudiare la moglie, poiché così facendo si limita a rinunciare all'acquisto [...]. Diverse sono le modalità a secondo che l'atto di ripudio sia emanato dall'uomo o dalla donna. PRESIDENZA DELLA CEI, I matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia. Indicazioni, Roma, 26 aprile 2005, in *Enchiridion CEI*, VII, Bologna 2006, 2232-2233 (1239-1240).

mente che essi per la legge islamica sono considerati musulmani dalla nascita e che se volessero abbandonare quella fede, sarebbero passibili⁴¹ della pena di morte o quantomeno sarebbero condannati alla morte civile? E ancora ci domandiamo che senso ha chiedere che entrambi i coniugi siano istruiti sulle proprietà del matrimonio e quindi sull'unità e l'indissolubilità del matrimonio, quando queste proprietà sono in evidente contrasto con la poligamia e con il ripudio?

5.3 *Matrimonio con un induista o un buddista*

Per l'induismo il matrimonio è monogamico, ma il matrimonio tra un indù ed un seguace di un'altra religione è considerato nullo. Se una coppia interconfessionale vuole sposarsi, può:

- scegliere il matrimonio civile;
- ricorrere all'istituto della dispensa canonica qualora una parte sia cattolica;
- la parte cattolica può convertirsi all'induismo perché la coppia si sposi secondo il rito indù..

Per i seguaci del buddismo lo stato matrimoniale, sia che derivi da un impegno religioso sia che scaturisca da un impegno preso in sede civile, non riveste alcuna rilevanza religiosa. Tuttavia possono demandarne la celebrazione sia nel tempio buddista sia nella casa comunale⁴².

⁴¹ Nel codice sudanese del 1991 all'art. 126 e in quello mauritano all'art. 306 è espressamente prevista la pena di morte.

⁴² A. ALBISETTI, «Il “mancato” matrimonio buddista», in *Studi in Onore di A. Ravà*, Torino 2003, 13.

6. Dispensa

Ogni singolo matrimonio, ovviamente, costituisce un caso a sé e questa peculiare situazione, che coinvolge in un primo momento due persone, necessita da parte di entrambe un comune progetto di vita.

È quindi evidente che la Chiesa cattolica, in tale contesto culturale e religioso, si è venuta orientando per un indirizzo sempre più rigoroso per il rilascio della dispensa.

Ad esempio, la Conferenza Episcopale Italiana nel 1993, nell'adottare il Direttorio di pastorale familiare (n. 89), si era limitata a sottolineare la necessità che «i nubendi abbiano una giusta concezione del matrimonio in particolare sulla natura monogamica e indissolubile» e più pragmaticamente richiede di controllare la legislazione matrimoniale dello stato di appartenenza della parte islamica e di tenere presente il luogo in cui i coniugi fisseranno permanentemente la loro dimora.

La CEI, inoltre, preoccupata del fallimento di queste unioni, fallimento che ha recato grandi sofferenze soprattutto alla donna, ha emanato successivamente nel 2005 delle *Indicazioni sui matrimoni tra cattolici e musulmani in Italia*⁴³, indirizzate ai pastori per la concessione della dispensa sulla *disparitas cultus*, nelle quali giungeva (§3) «a sconsigliare o comunque non incoraggiare questi matrimoni, secondo una linea di pensiero condivisa dai musulmani». Tali indicazioni

⁴³ Queste direttive sono in linea con le Direttive che le Conferenze Episcopali dei paesi europei hanno emanato per avere un indirizzo comune nella pastorale di questi matrimoni. PRESIDENZA DELLA CEI, I matrimoni (cf. nt. 40), 217-2242 (1220-1245).

tendono a rendere la sollecitudine pastorale delle chiese locali nel territorio italiano più omogenea e più attenta alla *salus animarum* del coniuge cattolico. Nelle Indicazioni della CEI la dispensa deve essere subordinata alla verifica di determinate circostanze, prima fra tutte se la coppia stabilirà la propria dimora in Italia o in un Paese islamico. Successivamente viene presa in considerazione la possibilità che per la parte cattolica non vengano messi in pericolo, la fede e il suo esercizio; si verifica che la parte musulmana «non rifiuti i fini e le proprietà essenziali del matrimonio e non sia legata da un vincolo matrimoniale valido⁴⁴, o che lo scopo di tale unione non sia quello di ottenere la cittadinanza italiana, il lavoro (o l'asilo politico)».

Conclusione

È evidente che il matrimonio tra un cattolico e un fedele di una religione non cristiana non è possibile, se entrambi aderiscono sinceramente alla rispettiva fede, volendo quindi che lo stesso matrimonio sia riconosciuto nell'ambito religioso al quale si vuole restare fedeli.

Resta la possibilità che il nubendo non cristiano accetti di contrarre un matrimonio che non è valido per la sua fede religiosa. In tal caso il matrimonio sarà possibile. La parte cattolica, tuttavia, potrà ottenere la dispensa, se avrà, almeno astrattamente, possibilità di adempiere le promesse – *cautiones*.

⁴⁴ PRESIDENZA DELLA CEI, I matrimoni (cf. nt. 40), 2190 (1226). A. ALBISETTI, «A proposito del matrimonio islamico in Italia», in S. FERRARI (ed.), *Islam in Europa. Islam in Italia tra diritto e società*, Bologna 2008, 127.

Non è questo il caso in cui la parte non cattolica sia soggetta alla legge personale che obbliga la prole di assumere una confessione religiosa non cristiana. In tal caso infatti occorrerebbe prevedere che la prole abbia la residenza stabile in uno dei Paesi che hanno sottoscritto le Convenzioni sui diritti dei minori.

La Chiesa cattolica, per una maggiore tutela della fede e la salvaguardia dei diritti del coniuge cattolico, potrebbe chiedere ai nubendi di sposarsi nei paesi in cui sono riconosciuti tutti gli aspetti del contratto matrimoniale (p.es. l'affidamento della prole e la libera educazione religiosa).

MARIA ELENA CAMPAGNOLA

